



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“P. Giannone – E. De Amicis”
C.so Giannone, n°5 – Caserta
www.icgiannonedeamicisce.edu.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

Sommario

PREMESSA	3
Art. 1 - Oggetto e Finalità.....	4
Art. 2 - Genitori separati/divorziati (con affidamento congiunto o separato)	4
Art. 3 - Entrambi i genitori privati della responsabilità genitoriale	5
Art. 4 - Un solo genitore privato della responsabilità genitoriale.....	5
Art. 5 - Genitore o genitori con responsabilità genitoriale limitata	6
Art. 6 - Indicazioni per i genitori.....	6
Art. 7 - Indicazioni pratiche per i docenti e la segreteria.....	6
Art. 8 - Acquisizione del provvedimento del giudice in materia di minori	7
Art. 9 - Assunzione di responsabilità.....	8
Allegato	8

PREMESSA

Il Ministero, con nota prot. n. 5336 del 2 settembre 2015, ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni operative per la corretta applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, relativa, tra l'altro, al riconoscimento del diritto alla "bigenitorialità".

Per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all'ambito educativo del minore, l'assetto normativo vigente prevede che, di regola, entrambi i genitori siano titolari di pari responsabilità genitoriale, da esercitarsi di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all'educazione e all'istruzione. Tale regola trova eccezione in alcuni casi specifici, di seguito precisati: figli nati al di fuori del matrimonio; lontananza, incapacità o altro impedimento di un genitore; affidamento esclusivo.

La legge 54/2006 stabilisce che la funzione educativa – di cui la responsabilità genitoriale è mero strumento – debba svolgersi tenendo conto, in via primaria, della necessità di sviluppo della personalità del figlio, inteso quale soggetto portatore di diritti propri, e non delle aspettative o degli interessi personali dei genitori.

I minori non dovrebbero in alcun caso diventare oggetto di contese tra le parti, che spesso coinvolgono l'Istituzione scolastica, oltre che la serenità psicofisica degli alunni e delle alunne.

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio dell'autonomia regolamentare riconosciuta alle istituzioni scolastiche dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e in applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, e della nota ministeriale prot. n. 5336 del 2 settembre 2015, disciplina le diverse fattispecie relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e del diritto alla bigenitorialità, al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle attività didattiche e amministrative dell'Istituzione scolastica.

2. La finalità primaria del Regolamento è la tutela dell'interesse superiore del minore e la garanzia che entrambi i genitori siano informati e possano partecipare alla vita scolastica del figlio, salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria.

3. Si raccomanda al personale docente e agli assistenti amministrativi dell'Ufficio Alunni la massima cautela e sensibilità nella gestione delle fattispecie disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 2 - Genitori separati/divorziati (con affidamento congiunto o separato)

1. I genitori:

- a) godono dei medesimi diritti e doveri nei confronti dei figli: hanno diritto e dovere di ricevere e richiedere informazioni alla scuola, nonché diritto di accesso agli atti;
- b) ogni comunicazione della scuola è trasmessa al genitore con cui il minore convive, con richiesta di apposizione della firma di entrambi i genitori ovvero di presa visione sul registro da parte di entrambi. In

caso di reiterata mancata apposizione della firma congiunta, i docenti ne danno comunicazione all'Ufficio di Segreteria e al Dirigente Scolastico.

2. Entrambi i genitori ricevono dalla scuola le credenziali di accesso al Registro elettronico e alla casella di posta elettronica dell'alunno. A tal fine, la Scuola deve essere stata ufficialmente informata, mediante presentazione di idonea documentazione da parte di uno dei due genitori, dello status familiare in cui vive il minore; tale informazione è trattata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con il dovuto rispetto della riservatezza, nella comunicazione della situazione al Coordinatore di Classe e ai docenti di classe.

3. Nei casi in cui risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, il genitore firmatario sottoscrive, sui moduli in uso, la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (artt. 46, 47, 75 e 76), dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori».

4. Le comunicazioni per le quali è richiesta la firma congiunta sono le seguenti:

- a) documento di valutazione dell'alunno/a (in caso di modello di valutazione cartaceo);
- b) convocazione per colloquio individuale con il docente;
- c) autorizzazione alla partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite sul territorio;
- d) delega per il ritiro del proprio figlio/a;
- e) segnalazione per disturbi specifici dell'apprendimento;
- f) PEI;
- g) autorizzazione all'effettuazione di foto e al loro utilizzo.

5. Gli Uffici di Segreteria richiedono, altresì, la firma congiunta per l'espletamento delle seguenti pratiche:

- a) iscrizione dell'alunno/a;
- b) scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
- c) chiusura della pratica infortunio;
- d) nulla osta al trasferimento.

Art. 3 - Entrambi i genitori privati della responsabilità genitoriale

1. Qualora entrambi i genitori siano stati privati della responsabilità genitoriale, essi non godono dei diritti e doveri di cui al precedente art. 1.

2. La responsabilità genitoriale è affidata a soggetti terzi, i cui nominativi sono comunicati dagli Uffici di Segreteria.

3. La Scuola deve essere stata ufficialmente informata, mediante presentazione di idonea documentazione da parte del tutore legale o del servizio sociale territorialmente competente, che attesti la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Il Dirigente Scolastico, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003, relativo al trattamento dei dati giudiziari – informa il Coordinatore di Classe e i docenti della particolare situazione, indicando nominativi e recapiti dei tutori legali.

4. Le credenziali di accesso al Registro elettronico e alla casella di posta elettronica sono consegnate ai soggetti terzi affidatari.

Art. 4 - Un solo genitore privato della responsabilità genitoriale

1. I diritti e doveri di cui all'art. 1 sono preclusi al genitore privato della responsabilità genitoriale.

2. La Scuola deve essere stata ufficialmente informata, mediante presentazione di idonea documentazione da parte di uno dei due genitori, dello status familiare in cui vive il minore; tale informazione, trattata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, è comunicata, con il dovuto riguardo alla riservatezza, al Coordinatore di Classe e ai docenti di classe.

Art. 5 - Genitore o genitori con responsabilità genitoriale limitata

1. Gli Uffici di Segreteria forniscono opportuna comunicazione, valutata caso per caso dal Dirigente Scolastico, che deve essere ufficialmente informato mediante presentazione di idonea documentazione.

Art. 6 - Indicazioni per i genitori

1. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, salvo che sia diversamente stabilito, anche in caso di separazione. La medesima disposizione individua le decisioni di maggiore interesse per i figli – relative all'istruzione, all'educazione e alla salute – distinguendole dagli atti di ordinaria amministrazione, e indica quali decisioni debbano essere assunte da entrambi i genitori e quali possano essere adottate disgiuntamente.

2. Salvo diversa disposizione, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori (art. 337-quater c.c.). Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c., con provvedimento del Tribunale, può essere escluso dalla partecipazione alle scelte di vita del figlio, ivi comprese quelle relative all'educazione e all'istruzione.

3. Le questioni relative all'affido del minore all'uscita da scuola – ivi compreso, in caso di uscita anticipata, l'affido al compagno o alla compagna di uno dei genitori, a baby-sitter, ai nonni o ad altra persona espressamente delegata, con delega consegnata ufficialmente agli atti della scuola unitamente a un documento di identità – rientrano tra gli atti di ordinaria amministrazione esercitabili disgiuntamente; si fa pertanto fede

4. L'Istituzione scolastica può richiedere il deposito a protocollo di tali dichiarazioni, al fine di sollevare la scuola da eventuali responsabilità derivanti da dichiarazioni verbali non corrispondenti al vero.

1. In considerazione delle difficoltà che già vivono i figli dei genitori separati, e della conoscenza che i docenti hanno delle famiglie coinvolte, gli stessi valutano – se necessario unitamente al Dirigente Scolastico – come gestire le situazioni più critiche.

Art. 8 - Acquisizione del provvedimento del giudice in materia di minori

2. Qualora l'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento non ne fornisca copia all'Istituto scolastico, il Dirigente Scolastico può, in casi particolari, inoltrare al Tribunale istanza motivata per prenderne visione, ovvero interessare il Servizio Sociale.

4. Qualora i genitori non consegnino copia del provvedimento, l'Istituto scolastico è tenuto a considerare la situazione giuridica risultante dalle ultime dichiarazioni acquisite dai genitori o dal Servizio Sociale (ad esempio quella risultante dal modulo di iscrizione), in possesso agli atti.

1. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, ciascun componente del personale scolastico risponde, per la parte di propria competenza, secondo la disciplina disciplinare a esso applicabile:

per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 48 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, in combinato disposto con gli artt. 492-499 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, tuttora applicabili in via transitoria in assenza della sequenza contrattuale prevista dall'art. 178, comma 1, lett. a), del medesimo CCNL; per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ai sensi degli artt. 22-29 del medesimo CCNL.

Allegato

Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. n. 5336 del 2 settembre 2015, recante "Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli".